

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME SPECIALI

Art. 19 - DEFINIZIONE

Nel testo che segue si intende:

– per “**Contraente**”: **il Condominio, rappresentato dall’amministratore.**

Art. 20 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie previste dall’Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - delle Norme che regolano l’Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (art. 1117 e segg. Cod. Civ.) indicato nella scheda di polizza.

Le garanzie valgono per sostenere:

- a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
La garanzia viene prestata all’amministratore ed ai condòmini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- b) l’esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
La garanzia viene estesa all’amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza, sempreché **il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00;**
- d) controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio;
- e) controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché **il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00;**
- f) controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini;
- g) controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

Art. 21 - MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimale indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.

Art. 22 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- c) **per i fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- e) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni od aeromobili;**
- f) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- g) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;**
- h) **per controversie relative alla compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;**
- i) **per controversie tra Assicurati.**

NORMA AGGIUNTIVA

Valida solo se espressamente indicata nella scheda di polizza

A.1) D. LGS. 626/94 E 494/96

Ad integrazione dell'Art. 20 – Prestazioni garantite –, si conviene che le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate al Contraente in relazione al D. Lgs. 494/96.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 22 – Esclusioni – lett. b) limitatamente alla materia amministrativa e lett. h) per operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.

Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D. Lgs. 626/94, a tutela dei diritti e dei propri:

- *Legali Rappresentanti;*
- *Preposti;*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione;*
- *Lavoratori Dipendenti.*

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 - D. Lgs. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

Ai fini delle garanzie previste dalla presente Norma Aggiuntiva, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 10 – Insorgenza del caso assicurativo – delle Norme che regolano l'Assicurazione.

**Norme Aggiuntive
Protezione Legale - Condominio**

